RAPPORTO COMMISSIONE DELLE PETIZIONI
del Consiglio Comunale del Comune di Vezia

Relativo al

Messaggio Municipale 92/21 accompagnante la richiesta di adozione della variante di piano regolatore denominata "Spazio riservato alle acque"

Egregio Signor Presidente, Signore e Signori Consiglieri comunali,

come è ben spiegato nel testo del MM, la procedura pianificatoria è scaturita dalla necessità di adeguare i Piani Regolatori alla Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc) e relativa Ordinanza (OPAc), i cui nuovi disposti legali sono entrati in vigore rispettivamente il 1. gennaio e il 1. maggio 2011. La Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc) impone ai Cantoni, e di rimando ai Comuni, di definire lo spazio necessario da riservare alle acque di superficie (e lacustri), affinchè siano garantite le funzioni naturali, la protezione contro le piene (sicurezza idraulica) e l'utilizzazione delle acque.

Secondo quanto richiesto dalla Confederazione, Cantoni e Comuni avrebbero dovuto uniformarsi al nuovo quadro giuridico entro il 31 dicembre 2018.

Il nostro Comune è attraversato da 5 Riali (Ponteggia, Negroni, San Martino, Colti e Val Gersa) e dalla Roggia dei Mulini.

Per quanto attiene alle nuove Norme locali che disciplineranno i corsi d'acqua, sia in alveo naturale sia incanalati, ma a cielo aperto, la Commissione, visto il rapporto di pianificazione ed il nuovo articolo da inserire nel Regolamento edilizio, non formula alcuna osservazione, preavvisando quanto proposto dall'Esecutivo.

Viceversa ritiene che le nuove norme, in relazione allo spazio tecnico necessario imposto ai corsi d'acqua intubati, siano inadeguate al contesto. Si tratta di tubazioni in cui anni or sono le acque sono state forzate per recuperare terreno ad uso agricolo e successivamente per lo sviluppo edilizio del paese.

In particolare il Riale Negroni in Via Ai Ronchi e il Riale Via San Martino sull'omonima Via che prosegue a valle per un lungo tratto, sono stati intubati in condotte circolari di cemento o canali rettangolari di muratura di pietra. In queste zone, per lo più edificate, si ritiene opportuno tenere in considerazione tutti gli aspetti del caso, segnatamente le esigenze di molti proprietari di edifici che in futuro saranno sicuramente confrontati con inevitabili esigenze di rinnovo o trasformazione.

A parere della Commissione le misure per rendere accessibili per lavori di manutenzione queste infrastrutture da parte dell'ente pubblico sono eccessive nella dimensione, potendo questi interventi essere tranquillamente svolti in minore spazio, vista anche la moltitudine di tecniche d'intervento oggi a disposizione. La Commissione, nella sua intenzione, non intende andare a gravare i fondi privati con restrizioni e vincoli pianificatori, sproporzionati quanto inutili, e propone dunque un opportuno alleggerimento. Lo spazio necessario, come è giusto che sia, è stato pertanto messo in relazione crescente con la profondità in cui si trovano le condotte.

Considerando quanto sopra esposto, la Commissione delle petizioni invita il Consiglio comunale a:

RISOLVERE

1. È adottata la Variante di Piano Regolatore denominata "Spazio riservato alle acque" – ottobre 2020, comprendente i seguenti atti:
   - Rapporto di pianificazione
   - Modifiche normative (pagg. 14 e 15 del rapporto di pianificazione emendate come di seguito)

     Zona di protezione delle acque di superficie

     1. La zona di protezione delle acque di superficie rappresenta lo spazio riservato alle acque, giusti gli artt. 36a legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc, RS 814.20), 41a e 41b dell'ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc, RS 814.201). Al suo interno è consentito realizzare interventi di sistemazione, rivitalizzazione, impianti ad ubicazione vincolata e d'interesse pubblico, come percorsi pedonali e sentieri, centrali idroelettriche ad acqua fluente o ponti.
     2. Nelle zone densamente edificate, in casi eccezionali e con il consenso dell'Autorità cantonale, il Municipio può concedere deroghe per impianti conformi alla destinazione della zona, purché non vi si oppongano interessi preponderanti.
     3. Per i tratti di corsi d'acqua intubati, conosciuti o sconosciuti, è stabilita una distanza tecnica di arretramento dal ~~bordo del canale intubato, pari alla profondità di interramento più 3.0 m~~ centro del canale intubato:
        -di 1.50m per canali interrati fino a 1.50m di profondità;
        -di 2.00m per canali interrati fino a 2.00m di profondità;
        -di 3.00m per canali interrati fino a 3.00m di profondità;
        -di 4.00m per canali interrati fino a 4.00m di profondità;
        -di 5.00m per canali interrati oltre a 4.00m di profondità.
        All'interno dello spazio tecnico è vietata la costruzione di nuovi edifici e manufatti. L'onere di verifica del tracciato intubato è a carico del proprietario del fondo. Lo spostamento delle tratte intubate è possibile unicamente nell'impossibilità di rimessa a cielo aperto, previa verifica della sicurezza idraulica e con il consenso dell'Autorità cantonale. I fondi attraversati o lambiti da corsi d'acqua intubati o in galleria, lungo i quali non è definito uno spazio riservato alle acque, sono gravati dall'onere di garanzia del deflusso idraulico. Gli interventi che interessano questi fondi possono essere autorizzati soltanto nella misura in cui non pregiudicano il deflusso idraulico.
     4. Nei restanti casi, in assenza della delimitazione dello spazio riservato alle acque dei corsi d'acqua, devono essere osservate le distanze stabilite dalle disposizioni transitorie della modifica dell'OPAc del 4 maggio 2011, fatta eccezione per i corsi d'acqua per cui l'OPAc prevede l'esenzione della definizione dello spazio riservato alle acque.
     5. All'interno degli spazi riservati alle acque non si applicano eventuali altre norme di PR che potrebbero impedire gli interventi ammessi dal presente articolo.

   - Piano delle zone (pagg. 7, 8, 9 10, 11 e 12)

2. Il Municipio è autorizzato a completare la procedura di approvazione ai sensi della LST e RLst.

Con ogni ossequio. Per la Commissione delle petizioni:

Volonterio Sofia Elisa

Enrico Arigoni

Joss Daniel (Rel)

Storni Luca

Daldini Nicolas

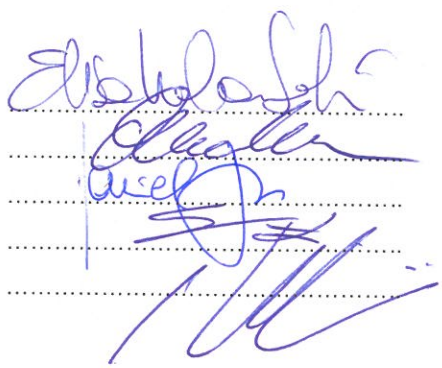

Vezia, 4 ottobre 2021

P.S: La CPCC si è riunita: i giorni 31.8.2021, 7.9.2021, 16.9.2021, 4.10.2021